



COMUNE DI CARAVATE

PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 8 del 29/03/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2017

L'anno 2017, addì ventinove del mese di Marzo alle ore 20:45, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, con avviso spedito nei modi e termini di legge, si è riunito sotto la presidenza del Il Sindaco Matera Davide il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dr.ssa Carla Amato, presso la Sala Consiliare del Municipio, aperta al pubblico.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
MATERA DAVIDE	Presidente del Consiglio	SI
MENDOZZA DANIELA CARLA LUGIA	Consigliere Comunale	SI
BATTAINI DANIELE	Consigliere Comunale	SI
AIMINI FABIO	Consigliere Comunale	SI
TOMASI ANTONIO SANTE	Consigliere Comunale	SI
POLITI GIAMMARCO	Consigliere Comunale	NO
ROSNATI GAETANO	Consigliere Comunale	SI
MILAN IVANA	Consigliere Comunale	SI
BUCCIOL DANIELE	Consigliere Comunale	SI
TORRESAN ELIA	Consigliere Comunale	SI
TORRESAN MARCO	Consigliere Comunale	SI

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) -componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.07.2014 con la quale è stato istituito, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08.06.2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015, confermate con propria deliberazione n. 12 del 29/04/2016;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 08.06.2015 con la quale è stato approvato il "Nuovo" Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01/01/2015;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità

immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 26 del 30.07.2014 e n. 11 del 08.06.2015, confermate con propria deliberazione n. 12 del 29/04/2017 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:

- **ALIQUOTA 1,8 per mille:** immobili adibiti ad abitazione principale, non classificate nella categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- **ALIQUOTA 1,8 per mille:** immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- **ALIQUOTA 1,8 per mille:** Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ed alloggi sociali; il 90% dell'imposta è dovuta dal proprietario o titolare di diritto reale; il 10 % dall'occupante;

- **ALIQUOTA PARI A ZERO:** altri immobili;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 42 della L.232/2016, che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*"

VISTO l'art. 5 comma 11, D.L.244/2016 che abroga l'art.1, comma 454 della legge 232/2016 che stabiliva il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 al 28 febbraio 2017 e lo ridetermina nel 31 marzo 2017;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 astenuti (Buccioli, Torresan Elia e Torresan Marco):

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015:

- **ALIQUOTA 1,8 per mille:** Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- ALIQUOTA "0" (zero) per mille - altri immobili.

3) Di individuare il seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Nell'anno 2017, poiché l'introito della TASI riguarda solo le abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 vengono individuati i seguenti servizi con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Servizi individuati	Costi in €
Pubblica sicurezza e vigilanza	40.800,00
Servizi cimiteriali	11.058,43
Servizi di manutenzione strade, del verde pubblico e dell'illuminazione pubblica	160.227,87
Servizi socio- assistenziali	128.828,00
Servizio di protezione civile	7.487,50
Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	95.208,45
Totale Costi previsti nel 2017 per i servizi indivisibili	443.610,25
Totale entrate previste nel 2017 per TASI	4.000,00
% di copertura costi servizi indivisibili TASI	0,9 %

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 08.06.2015 da applicare dal 01.01.2015;

6) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle

Verbale di Consiglio N° 8 del 29/03/2017

detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata unanime votazione rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.lgs. 267/00.-

COMUNE DI CARAVATE

REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 03/17

Egr. Sig. **SINDACO**
COMUNE CARAVATE
Via XX Settembre n. 22
21032 CARAVATE (VA)

**PARERE SULLE PROPOSTE DI APPROVAZIONE CONSILIARI DI
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, IMU, TASI E DEL PIANO
FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI – ANNO 2017**

Il sottoscritto dott. RICCARDO VERTUA in qualità di Revisore dei Conti, nominato con delibera consigliere n. 20 del 28/07/2016 per il periodo dal 28/07/2016 al 27/07/2019,

PRESO IN CARICO

in data 24/03/2017 la documentazione relativa alle proposte di deliberazione in oggetto con allegata documentazione;

VISTO

- a - la delibera Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Regolamento IUC;
- b - i pareri di regolarità tecnico contabili espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

CONSIDERATO CHE

l'art. 239 del TUEL prevede il parere del Revisore del Conto anche sulle proposte di applicazione dei tributi locali;

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione delle proposte di deliberazione di cui in oggetto.
Caravate, 25/03/2017

Il Revisore dei Conti
dott. **RICCARDO VERTUA**

E
COMUNE DI CARAVATE
Ufficio Protocollo
Protocollo N.0002230/2017 del 27/03/2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : **DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2017**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Caravate, li 29/03/2017

Il Responsabile Dell'area Finanziaria

f.to Baldin Elena



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : **DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2017**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Caravate, li 29/03/2017

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to Baldin Elena



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Matera Davide

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carla Amato

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
05/04/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carla Amato

-
- Atto senza contenuto dispositivo.
 Atto di indirizzo politico.
 Atto senza produzione di effetti giuridici.

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carla Amato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione sarà esecutiva

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carla Amato

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Caravate, 04/04/2017

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Carla Amato

